

Associazione nazionale
GUARDIE PER L'AMBIENTE

STATUTO NAZIONALE

Articolo 1 (Costituzione)

Il 18 marzo 2002 è costituita l'**Associazione nazionale GUARDIE PER L'AMBIENTE** (codice fiscale **92052710727**) e sarà duratura a tempo illimitato.

L'Associazione nazionale GUARDIE PER L'AMBIENTE (di seguito Associazione nazionale) è un'organizzazione autonoma e pluralistica e si rappresenta nel prestare la propria opera a mezzo dei suoi associati in forma volontaria, libera, gratuita, democratica e non perseguendo scopi di lucro.

L'Associazione nazionale ha sede legale in CORATO (BA) e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni, anche all'estero e in altre città d'Italia.

Articolo 2 (Obiettivi e attività)

L'Associazione nazionale è aconfessionale, apolitica, nonviolenta e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, uguaglianza dei diritti degli associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

Sono obiettivi dell'Associazione:


- la tutela, conservazione, recupero e valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, artistico, marino, paesaggistico, ecologico, naturale e degli habitat, nonché dei beni culturali;
- la tutela, la cura, la custodia degli animali e della difesa del diritto alla vita di tutti gli individui di ogni specie e razza nell'ambito dell'equilibrio naturale;
- porre le iniziative tese a realizzare una società che faccia della difesa e della salvaguardia degli animali e dell'ambiente una architrave del proprio modello di sviluppo;
- lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità;
- le attività di informazione, previsione, prevenzione e soccorso in materia di pubbliche calamità su tutto il territorio nazionale ed internazionale, nel pieno rispetto dei principi e delle finalità che hanno ispirato la normativa delle leggi in vigore in materia di Protezione Civile;
- la difesa, valorizzazione del Servizio Civile come cittadinanza attiva al servizio della propria terra e del proprio popolo;
- dotandosi di proprie guardie, a contribuire alle attività di vigilanza sull'osservanza delle leggi, delle ordinanze e dei regolamenti generali e locali relativi, alla salvaguardia del patrimonio ambientale, marino, paesaggistico, geologico, speleologico, storico, artistico, ecologico, naturale e degli habitat, della tutela della fauna, dei laghi, fiumi e dei torrenti, della protezione degli animali e della difesa del patrimonio zootecnico, dei boschi e delle aree naturali protette;
- instaurare un concreto coordinamento e un collegamento fra altre organizzazioni che perseguono scopi analoghi a quelli dell'Associazione nazionale. Tale coordinamento e collegamento mira a promuovere la reciproca solidarietà e la mutua collaborazione nell'interesse degli scopi comuni;
- l'affermazione e attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture, della solidarietà, della cooperazione favorendo la promozione e sostegno all'esercizio dei diritti civili e sociali e del principio di sussidiarietà;
- la valorizzazione delle tradizioni e dei prodotti tipici locali, anche mediante attività di ricerca e promozione, comunicazione e sviluppo del turismo sociale e di altri scopi di promozione sociale;
- il promuovere servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
- le attività di cooperazione, solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo;
- l'avanzare proposte agli enti pubblici e privati, partecipando attivamente alle forme decentrate dell'amministrazione pubblica, per una adeguata programmazione delle iniziative atte a realizzare

gli scopi dell'Associazione nazionale e del presente statuto.

- la promozione della cittadinanza, della legalità e della tutela dei diritti e della dignità della persona;
- L'Associazione nazionale considera inoltre suo dovere battersi contro ogni forma di emarginazione, discriminazione, sopraffazione, razzismo, violenza; contro ogni forzata omologazione culturale, contro ogni etnocidio, contro ogni scelta o azione che mettano in discussione il diritto delle persone, delle comunità, dei popoli, contro ogni dittatura e per la preservazione della pace, della vita, del diritto alla salute e alla tutela dell'ambiente, al fine di difendere e promuovere le tradizioni e l'identità della nostra nazione.

Articolo 3 (Simboli distintivi)

L'emblema dell'Associazione nazionale è costituito da un angelo alato che porge una mano, poggiato su una bandiera riportante i colori di quella d'Italia.



Tale emblema contraddistingue ogni scritto dell'Associazione nazionale e ad ogni livello territoriale.

Articolo 4 (Soci - Criteri di ammissione ed esclusione)

Chiunque condivida gli ideali, gli scopi e lo statuto dell'Associazione nazionale, può chiederne l'iscrizione.

L'adesione all'Associazione nazionale é subordinata al rispetto delle disposizioni e dei regolamenti interni emanati dagli organismi dirigenti nazionali e regionali.

Si acquisisce la qualifica di socio presentando la richiesta di adesione. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dallo statuto.

L'Associazione nazionale si compone di un numero illimitato di soci e di due categorie:

- soci **ORDINARI** che versando una quota annua determinata dal Consiglio Nazionale, aderiscono per sviluppare attivamente gli obiettivi dell'Associazione nazionale.
- soci **GUARDIE** che versando una quota stabilita dal Consiglio Nazionale, aderiscono con l'interesse a prestare un'attività di vigilanza gratuita, non temporanea e secondo le specifiche leggi in materia e le modalità previste dall'apposito Regolamento e dalle Autorità che ne rilasciano ai sensi di legge l'apposita nomina.

La qualità di socio può venir meno per espulsione, per recesso volontario e per decadenza.

- Nel primo caso il Consiglio Nazionale delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato - *se possibile e richiesto dallo stesso* - qualora siano intervenuti gravi motivi che ne rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo o per atti compiuti in contrasto con quanto previsto dal presente statuto.
- Nel secondo caso ogni socio può recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
- Nel terzo caso la decadenza avviene su decisione del Consiglio Nazionale per il mancato versamento della quota sociale annuale.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere al sodalizio non possono ripetere i

contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio. Devono prontamente restituire quanto di proprietà dell'Associazione nazionale.

Articolo 5

(Organi dell'Associazione nazionale)

L'Associazione nazionale promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri organizzativi; favorisce e valorizza tutte le identità che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione di un associazionismo nazionale. Le cariche all'interno dell'Associazione nazionale sono elette secondo principi di democraticità.

Sono organi dell'Associazione nazionale:

- 1) L'Assemblea Nazionale;
- 2) Il Consiglio Nazionale;
- 3) Il Presidente Nazionale;
- 4) Il Presidente Onorario.

L'Assemblea Nazionale ordinaria si svolge almeno una volta l'anno per discutere e approvare il bilancio consuntivo e preventivo.

Si tiene con la cadenza temporale necessaria per eleggere il:

- Consiglio Nazionale;
- Collegio Nazionale dei Garanti;
- Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;

Si svolge in forma **straordinaria** per modificare l'Atto Costitutivo, lo Statuto o lo scioglimento del sodalizio; in tal caso essa viene tenuta entro tre mesi dalla richiesta motivata della maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale o dalla richiesta di almeno un terzo dell'intero corpo sociale.

Il **Consiglio Nazionale** é il massimo organo di indirizzo e rappresentanza dell'Associazione nazionale. E' formato, oltre che da tutti presidenti regionali (*oppure da un delegato*), anche da 3 (*tre*) componenti con esperienza associativa di almeno 5 anni.

Esso ha il compito di:

- eleggere il Presidente Nazionale e il Vice Presidente Nazionale. Quest'ultimo ha il compito di sostituire il Presidente Nazionale in caso di impedimento od assenza, ed esclusivamente per la gestione ordinaria dell'Associazione nazionale e fino allo svolgimento dell'assemblea per il rinnovo delle cariche nazionali.
- dare l'incarico di Responsabile Nazionale per le Emergenze;
- dare l'incarico di Responsabile Nazionale per la Vigilanza;
- predisporre, discutere ed approvare il programma annuale di attività;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo nonché eventuali variazioni di bilancio;
- deliberare il piano di tesseramento sociale;
- convocare l'Assemblea ordinaria o straordinaria, stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori;
- decidere ad ogni livello patti, accordi di cooperazione e di partecipazione con associazioni ed enti, ovvero la partecipazione o l'adesione ad organizzazioni o patti federativi;
- verificare la costituzione, l'effettivo funzionamento degli organismi delle sezioni regionali;
- deliberare, su proposta del Collegio dei Garanti i provvedimenti di commissariamento di strutture regionali;
- obbligare cambiariamente l'Associazione nazionale;
- concedere garanzie personali o reali (*o la loro cancellazione, postergazione e surrogazione*).

Il **Consiglio Nazionale** può invitare soci (*senza diritto di voto*) che ne fanno richiesta per presentare e valutare proposte di specifiche iniziative o attività.

Il **Presidente Nazionale** rappresenta ed esprime l'unità dell'Associazione nazionale e ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo. E' membro di diritto e convoca il Consiglio Nazionale. **Al Presidente nazionale spetta la firma sociale, detiene la rappresentanza legale dell'Associazione nazionale e la rappresenta anche in giudizio e verso terzi.**

Ha il compito di:

- compiere presso Poste Italiane o qualunque Istituto di credito ogni operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;
- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso uffici pubblici e privati;
- acquistare, vendere e permutare immobili;
- assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine.
- transigere e compromettere in arbitrii anche amichevoli e compositori;
- promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti, transigere, nominare avvocati.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente Nazionale assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale, sottoponendoli poi a ratifica.

Il **Presidente onorario** rappresenta l'unità ideologica dell'Associazione nazionale e non può svolgere ruoli o incarichi operativi che comportino responsabilità. Viene eletto in coincidenza del rinnovo delle cariche sociali nazionali ed è membro di diritto del Consiglio Nazionale.

Tutte le cariche durano 4 (quattro) anni, sono elettive e gratuite.

Le convocazioni assembleari avvengono sulla base di apposito regolamento indicante modalità e tempi che consentono la più ampia partecipazione.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea nazionale, comprese quelle per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'elezione di tutti gli organismi, ad ogni livello, avviene a scrutinio segreto.

In caso di gravissime violazioni delle norme statutarie commesse da un socio o da un organismo dirigente regionale, il Presidente Nazionale, anche su proposta del Collegio Nazionale dei Garanti, e solo in presenza dei requisiti di improcrastinabile e massima urgenza del provvedimento, può disporre la immediata sospensione del socio, o, dell'organismo dirigente regionale predisponendo la nomina di un commissario con il compito di adottare le misure atte a ristabilire nel più breve tempo possibile le condizioni di normale agibilità democratica.

Articolo 6

(Responsabile Nazionale Emergenze)

Il Responsabile Nazionale Emergenze attua le scelte di programma operative, discusse ed approvate dalla Presidenza Nazionale, collabora e propone soluzioni ed indirizzi operativi/tecnici sui temi emergenziali.

Articolo 7

(Responsabile Nazionale per la Vigilanza)

Il Responsabile Nazionale per la Vigilanza organizza e coordina le scelte di programma operative, discusse ed approvate dalla Presidenza Nazionale.

Rappresenta a livello nazionale - *dal punto di vista operativo della vigilanza* - l'Associazione nazionale e provvede alle richieste di nomina e a tutte le incombenze amministrative relative. Nomina o revoca, su proposta di ogni Consiglio regionale, i delegati provinciali di vigilanza i quali rappresentano verso Enti e Autorità il servizio di vigilanza sul territorio provinciale di competenza.

Articolo 8

(Sezioni Regionali)

Il sistema associativo dell'Associazione nazionale si articola sui seguenti livelli:

- Organismi di Direzione Nazionale;
- Sezioni regionali.

Gli organismi di Direzione Nazionale, nelle loro diverse specifiche funzioni, promuovono lo sviluppo e il consolidamento dell'Associazione nazionale sul territorio e hanno il compito di attuare le scelte

strategiche operative e il governo dell'Associazione nazionale nella sua completa dimensione. L'Associazione nazionale favorisce il radicamento dei valori statutari con il proprio impegno su tutto il territorio italiano, riconoscendo pari dignità e autonomia economica e organizzativa alle organizzazioni aderenti e a quelle regolarmente costituite su scala regionale. La sezione regionale - che si dota di una propria autonoma posizione giuridica, codice fiscale - si attiva per ottenere tutti i riconoscimenti previsti dalle normative regionali dotandosi di uno statuto proprio, aderente allo statuto nazionale e conforme alla propria legislazione locale. La sezione regionale sviluppa i rapporti con l'Ente Regione e nei confronti delle organizzazioni di volontariato, sociali e politiche di ambito regionale. E' luogo della verifica dell'attuazione dei principi di democrazia e trasparenza del tessuto associativo della propria regione.

Articolo 9 (Organi di Garanzia e Controllo)

Sono organi di garanzia e controllo:

- il Collegio dei Garanti;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il **Collegio dei Garanti** è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; è presente in ogni livello organizzativo dell'Associazione e viene eletto nelle rispettive assemblee.

Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie, regolamentari e fornire pareri sulla loro corretta applicazione;
- emettere pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni;
- verificare la conformità degli statuti regionali;
- dirimere le controversie insorte fra i soci e l'Associazione.

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta di parte, ovvero, per propria autonoma iniziativa.

Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive.

Il Collegio dei Garanti è formato da 3 (*tre*) a 5 (*cinque*) componenti, eleggendo all'interno il Presidente; i componenti sono eletti fra i soci che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza nel campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in campo tecnico-giuridico.

Il Collegio dei Garanti formato in seno all'Associazione nazionale, oltre che agire nell'ambito proprio di competenza, assume anche funzioni di organo di appello nei giudizi resi dai Collegi dei Garanti dei livelli regionali.

Il **Collegio dei Revisori dei Conti** è organo di controllo amministrativo, presente in ogni livello organizzativo dell'Associazione ed è eletto nelle rispettive assemblee.

- Ha il compito di:
- valutare gli atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- verificare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- controllare la regolare tenuta delle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, che elegge al proprio interno un Presidente, è formato da 3 (*tre*) a 5 (*cinque*) componenti scelti fra i soci che siano dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile.

Articolo 10 (Risorse economiche e Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione nazionale è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- eccedenze degli esercizi annuali;

- erogazioni, donazioni, lasciti.

Le fonti del finanziamento dell'Associazione nazionale saranno costituite:

- dalle quote annuali di adesione e tesseramento soci;
- dai proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- dai proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- dai contributi pubblici e privati e i rimborsi derivanti da convenzioni;
- dalle donazioni, lasciti ed elargizione di privati;
- dai contributi dello Stato di Enti o di Istituzioni purché finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche attività e progetti;
- dai rimborsi derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- dai proventi diversi e di organismi internazionali;
- dalle entrate derivanti da prestazioni di servizio convenzionate;
- dai proventi delle concessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

E' obbligatorio utilizzare l'eventuale disavanzo di gestione nelle attività istituzionali e nessuna risorsa o somma può mai essere ripartita fra i soci. Tutte le convenzioni stipulate dalle articolazioni territoriali devono essere comunicate tempestivamente all'Associazione nazionale.-

L'esercizio sociale si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il bilancio preventivo, deve essere discusso ed approvato entro l'inizio dell'esercizio a cui si riferisce; il bilancio consuntivo deve essere approvato entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento.

Ogni livello organizzativo risponde delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

Articolo 11

(Fondo economico Nazionale)

L'Associazione nazionale nel promuovere esclusivamente i propri fini solidaristici istituisce il **Fondo economico Nazionale**. Il fondo è gestito dal Consiglio Nazionale che assegna alle sezioni regionali, in quota parte del numero soci iscritti alle rispettive regioni, somme da destinare al finanziamento di progetti di potenziamento dell'Associazione.

Articolo 12

(Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione nazionale può essere deliberato con la maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto; in tal caso il patrimonio dell'Associazione nazionale, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni Nazionali senza scopo di lucro, aventi finalità analoghe.

Articolo 13

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e, fatta salva ogni imposizione di legge, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.